

Codice A1817B

D.D. 22 febbraio 2021, n. 454

**Nulla osta ai soli fini idraulici e autorizzazione ai fini della disciplina della navigazione per intervento di "Prolungamento a lago fognatura acque bianche in località Punta Vevera" interessante e antistante parte dell'area demaniale del Lago Maggiore del Comune di Arona (NO) censite al N.C.T. mapp.li 131 del Fg. 29. Richiedente: Comune di Arona**



**ATTO DD 454/A1817B/2021**

**DEL 22/02/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania**

**OGGETTO:** Nulla osta ai soli fini idraulici e autorizzazione ai fini della disciplina della navigazione per intervento di “Prolungamento a lago fognatura acque bianche in località Punta Vevera” interessante e antistante parte dell’area demaniale del Lago Maggiore del Comune di Arona (NO) censite al N.C.T. mapp.li 131 del Fg. 29.  
Richiedente: Comune di Arona

In data 09/02/2021 con PEC prot. n° 5847 (prot. di ricevimento n. 6308/A1817B del 09/02/2021) il Comune di Arona Settore 2 – Servizi per il Territorio – Servizio 1 – Manutenzioni e Lavori Pubblici ha presentato, al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la richiesta per il rilascio del osta ai soli fini idraulici e autorizzazione ai fini della disciplina della navigazione per intervento di “Prolungamento a lago fognatura acque bianche in località Punta Vevera” interessante e antistante parte dell’area demaniale del Lago Maggiore del Comune di Arona (NO) censite al N.C.T. mapp.li 131 del Fg. 29.

All’istanza sono allegati i files degli elaborati grafici firmati digitalmente dall’Ing. G. Escuriale in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere in argomento e l’occupazione dell’area di che trattasi. Inoltre in data 17/02/2021 con protocollo di ricevimento n° 8200A1817B sono pervenute via PEC le integrazioni richieste.

L’occupazione su area demaniale consiste nel prolungamento a lago della tubazione inerente la fognatura acque bianche.

L’intervento è stato approvato dal Comune di Arona (NO) con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 08/02/2021.

Ai sensi del T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904 compete alla Regione il nulla osta ai soli fini idraulici.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 1, lett. g) e 12 della legge regionale 17.1.2008, n. 2 compete alla Regione il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione ed esecuzione di interventi o all’occupazione di sedime demaniale che interferisca con le vie di navigazione nel caso in cui le occupazioni con opere in acqua risultino superiori a 100 metri quadri.

Con nota PEC n° 1280 del 19/02/2021 (nostro protocollo di ricevimento n° 9011/A1817B del 22/02/2021) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como esprime parere favorevole alla realizzazione delle opere.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli elaborati grafici trasmessi, l'occupazione dell'area in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico e per quanto riguarda le interferenze con la navigazione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

NULLA avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore e rilevato che non sussistono ragioni ostative, per quanto attiene alla disciplina della navigazione, non costituendo l'occupazione dello specchio acqueo intralcio alla navigazione;

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 23/2008;
- D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- Codice della navigazione R.D. 30/03/1942 n. 327 ed il Regolamento per la navigazione interna D.P.R. 28.6.1949 n. 631;
- legge regionale 17/01/2008, n. 2;
- D.P.G.R. n. 1/R in data 29/03/2002 - "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali";
- regolamento regionale recante "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese (art. 4, c. 1, lett j) della legge regionale 17/01/2008, n. 2)", emanato con D.P.G.R. . 28/07/2009, n. 13/R;
- artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- Regolamento Regionale n. 14/r del 06/12/04 e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013

#### *determina*

- di autorizzare, per quanto di competenza e fatte salve le verifiche e/o l'acquisizione delle autorizzazioni di legge, ai fini della sola disciplina della navigazione, il Comune di Arona, all'esecuzione delle opere inerenti l'intervento di "Prolungamento a lago fognatura acque bianche in località Punta Vevera" interessante e antistante parte dell'area demaniale del Lago Maggiore del Comune di Arona (NO) censite al N.C.T. mapp.li 131 del Fg. 29;
- che nulla osta, ai soli fini idraulici, affinché al richiedente possa essere rilasciata l'autorizzazione alla realizzazione delle opere di cui al punto precedente, in Comune di Arona (NO);

Le opere dovranno essere realizzate nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei files degli elaborati ricevuti firmati digitalmente, che debitamente contro-firmati digitalmente dal Responsabile del Settore, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere dovranno essere realizzate in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'esecuzione delle opere stesse;
2. la tubazione deve essere vincolata al fondo del lago in modo tale da garantire l'ancoraggio della stessa anche in caso di tubazione vuota, considerando inoltre le azioni di spinta al galleggiamento, anche in presenza di dispositivi atti ad evitare lo svuotamento delle tubazioni stesse, al fine di verificare la stabilità dell'intervento secondo la normativa vigente che dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva;
3. gli ancoraggi e le varie opere presenti dovranno essere in grado di resistere alle sollecitazioni progettuali in relazione alle caratteristiche del materiale in cui sono fondati tenendo in considerazione le caratteristiche geologico-tecniche del terreno di ancoraggio;
4. il titolare del presente provvedimento è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della presente autorizzazione;
5. il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) anche in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, nonchè in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore) oltre ad adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la navigazione e la pubblica incolumità;
6. Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse senza diritto di indennizzi;
7. restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

*I funzionari estensori:*

*Ing. F. Campagnoni*

*Dott.ssa E. Frosio*

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)  
Firmato digitalmente da Mauro Spano'